

Lite sulla reversibilità: l'ente erogatore è parte necessaria

Trib. Milano, sez. IX, 14 marzo 2013 (Pres. Dell'Arciprete, rel. Buffone)

CONTROVERSIA TRA L'"EX" CONIUGE E IL CONIUGE SUPERSTITE PER L'ACCERTAMENTO DELLA RIPARTIZIONE DEL TRATTAMENTO DI REVERSIBILITÀ – LITISCONSORZIO NECESSARIO – SUSSISTE – ENTE EROGATORE – PARTE NECESSARIA

La controversia tra l'"ex" coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione - ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987 - del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

IL CASO.it
Il TRIBUNALE

rilevato che la controversia tra l'"ex" coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione - ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987 - del trattamento di reversibilità debba «necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto» (Cass. Civ., sentenza 18 luglio 2005 n. 15111, Rv. 582878);

atteso che, nel caso di specie, l'ente erogatore non è stato evocato in giudizio, né è intervenuto spontaneamente,

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 9, l. 898/190,

ORDINA a parte ricorrente di integrare il contraddittorio, evocando in giudizio l'ente erogatore, mediante notifica del ricorso, della memoria della resistente e dell'odierno provvedimento, entro e non oltre la data del 24 maggio 2013

ORDINA il deposito in atti delle dichiarazioni dei redditi, degli ultimi tre anni entro lo stesso termine.

ABILITA l'ente erogatore a depositare sua nota difensiva e documenti, entro dieci giorni prima dell'udienza;

RINVIA la causa alla udienza del 4 luglio 2013 alle ore 9.30
Milano, lì 14 marzo 2013

Il Presidente

IL CASO.it